COMUNE DI ONAYIG

BANDO DI CONCORSO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2018 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

eventual inserve ui alloggi dispose ai sensi della regge regionale 3 novemble 2017, 11, 35.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiomanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dicittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"; titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 25 "Atturzione dello direttiva 2004/07/CE". 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una statilen regularimente soggiornam in possesso di permesso di soggiorno amiento delmare e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articole 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando; non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei

b)

non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni; non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'utima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza":

delle convvenze";
non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non
aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio
sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatano;
situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000;
non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale

pubblica assegnato.

requisit devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del barido di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresi, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:
a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: indicatore ISEE-ERP da 0,000 a 2,000,00 indicatore ISEE-ERP da 2,000,00 a 10,000,00 presenza di persone anziane di età: punti 5 punti da 5 a 1 compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3 oltre i 75 anni oltre i 75 anni
presenza di persone con disabilità:
presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)
presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)

Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.
genitore solo con figli a carico:
per figli minorenni:
da 1 a 3 punti da 2 a 5

oltre i tre figli per figli maggiorenni: da 1 a 3

da 1 a 3 ottre i tre figli nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiamo contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli con figli minori di età inferiore a quattro anni 2 3 f) punti 7 con figli minori di età superiore a quattro anni residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: da dieci a trenta anni oltre i trenta anni punti 5 punti da 2 a 7 punti 7 punti 2 one i territà anni emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni punti da 1 a 5 Condizioni oggettive:

punti 10

punti da 2 a 4 punti 2

punti 14

condizioni abitative improprie dovute a:

dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora coabitazione con altro o più nuclei familiari

presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore punti 2

a mq. 14)
alloggio antigienico
rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale
fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda
impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate b)

c)

in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'ART. 58, COMMA 2, della LEGGE REGIONALE

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune con Delibera del Consiglio Comunale N. 20/2018 N. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a 8;

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

Ad domanda, redatta su appositio modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed joi del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui alle lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed joi del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il Comune o presso l'Ater, qualora delegata.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*); documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76; documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte dedi orozani competenti (*):

punti 5 punti da 1 a 3

documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);

documentazione attestante la condizione di emigrato;

provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);

verbale di conciliazione giudiziaria (*); ordinanza di sgombero (*).

Idocumenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso. SCADENZA ORE 12.00 DEL 28 DICEMBRE 2018
In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale o al Protocollo ATER, qualora delegata, entro il suddetto termine.

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale o al Protocollo ATER, qualora delegata, entro il suddetto termine.

S) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di eventuali anomalia riferti e alla situazione della data di invio della domanda. In caso di eventuali anomalia riferti e per la pubblicazione della data di invio della demanda. In caso di eventualia anomalia riferti e per la pubblicazione della bando.

Neil agraduatoria dell'alla provisioni alla legga regionale 3 n

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.
L'assegnazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
L'assegnazione è effettuatta mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65,01 a mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (max n.3 camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.